



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 2 aprile 2014  
(OR. en)**

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2013/0205 (NLE)**

---

---

**11767/2/13  
REV 2**

**AGRI 438  
FORETS 37  
DEVGEN 174  
ENV 651  
RELEX 605  
JUR 343  
UD 167  
PROBA 28**

**ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica di Indonesia sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'Unione europea

---

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**del**

**relativa alla conclusione dell'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea  
e la Repubblica di Indonesia sull'applicazione delle normative nel settore forestale,  
sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati  
importati nell'Unione europea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 3, primo comma, e l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), e l'articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo<sup>1</sup>,

---

<sup>1</sup> GU C ... del ..., pag. ....

considerando quanto segue:

- (1) Nel maggio 2003 la Commissione ha adottato una comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo intitolata "L'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) – Proposta di un piano d'azione dell'Unione europea", che caldeggiava l'adozione di misure volte a combattere il disboscamento illegale mediante la conclusione di accordi volontari di partenariato con i paesi produttori di legname ("piano d'azione dell'UE"). Le conclusioni del Consiglio sul piano d'azione sono state adottate nell'ottobre 2003<sup>1</sup> e una risoluzione in materia una risoluzione in materia è stata adottata dal Parlamento europeo l'11 luglio 2005<sup>2</sup>.
- (2) Conformemente alla decisione 2013/486/UE del Consiglio<sup>3</sup>, l'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica di Indonesia sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'Unione europea ("accordo") è stato firmato il 30 settembre 2013, fatta salva la sua conclusione.
- (3) È opportuno approvare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

---

<sup>1</sup> GU C 268 del 7.11.2003, pag. 1.

<sup>2</sup> GU C 157 E del 6.7.2006, pag. 482.

<sup>3</sup> Decisione 2013/486/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica di Indonesia sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'Unione europea (GU L 265 dell'8.10.2013, pag. 1).

### *Articolo 1*

L'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica di Indonesia sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'Unione europea è approvato a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione\*.

### *Articolo 2*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a procedere, a nome dell'Unione, alla notifica a norma dell'articolo 23 dell'accordo, allo scopo di impegnare l'Unione.

### *Articolo 3*

L'Unione è rappresentata dalla Commissione in seno al comitato congiunto di attuazione istituito a norma dell'articolo 14 dell'accordo.

Gli Stati membri possono partecipare alle riunioni del comitato congiunto di attuazione quali membri della delegazione dell'Unione.

---

\* Delegazioni: cfr. documento st11769/13.

*Articolo 4*

Ai fini delle modifiche degli allegati dell'accordo, in forza dell'articolo 22 dello stesso, la Commissione è autorizzata, secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2173/2005<sup>1</sup>, ad approvare le modifiche a nome dell'Unione.

*Articolo 5*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---

---

<sup>1</sup> Regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea (GU L 347 del 30.12.2005, pag. 1).